



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

dgsa@postacert.sanita.it

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Alle Associazioni di categoria settore apistico
(allegato 1)

e, p. c.

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2023/1
Allegati: 1

AL MASAF
Direzione dello sviluppo rurale
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute

All'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute

Al CSN
protocollo@pec.izs.it

All'Ufficio 3 DGSAF

Oggetto: Sistema I&R – comunicazioni inerenti all'applicazione in apicoltura del decreto legislativo 134/22 (in vigore dal 2e del suo manuale operativo di cui al DM 07/03/2023)

Riscontrando alcune richieste inerenti all'oggetto, si forniscono preliminarmente elementi di chiarimento inerenti ad alcuni termini introdotti dalla attuale normativa e ad alcune funzionalità della BDN-sezione apicoltura.

Lo **stabilimento** (definito dal regolamento UE 2016/429, all'articolo 4- 27) corrisponde, nella nuova legislazione vigente da settembre 2022, all'**azienda** dell'ordinamento precedente e alla sede dell'apicoltore in apicoltura.

Il **codice aziendale** in apicoltura è assegnato alla sede dell'apicoltore (*a differenza di tutti gli altri settori/specie gestiti da BDN*), come nella precedente normativa.

L'**operatore** (definito dal regolamento UE 2016/429, all'articolo 4-24) corrisponde al **detentore** dell'ordinamento in materia di anagrafe e all'apicoltore in apicoltura.

L'**apiario** corrisponde in apicoltura all'allevamento come nelle disposizioni precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 134/22 ed è identificato in BDN con codice aziendale seguito dal progressivo degli apiari dello stesso apicoltore, che possono avere diversa ubicazione, come per le precedenti disposizioni.

Il **documento di accompagnamento** di cui all'articolo 8, comma 7 del d.lgs. 134/22 e capitolo 5 del manuale operativo di cui al DM 07/03/23, corrisponde al modello C della normativa precedente allo stesso d.lgs.

Le **registrazioni del censimento annuale e delle movimentazioni** erano previste anche dalle disposizioni precedenti al d.lgs. 134/22.

La **registrazione delle movimentazioni in BDN** verso apiari del medesimo operatore era già prevista dalle disposizioni precedenti alle attuali, con alcune esclusioni che dall'entrata in vigore della nuova norma non sono più contemplate.

Per consentire la **registrazione automatica delle movimentazioni** in base ai dati registrati dall'operatore nel documento di accompagnamento compilato in BDN, già a giugno 2022 è stato avviato un percorso che ha coinvolto molte delle Associazioni apistiche in indirizzo, con riunioni finalizzate alla definizione della **nota DGSAF 19655 del 10/08/22** e l'avvio di tale registrazione automatica in BDN, con indicazione obbligatoria dell'apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione, a partire da settembre 2022.

In BDN sezione apicoltura:

- *non sono richiesti né i dati catastali del terreno e né la superficie destinata agli animali;*
- la **capacità** dello stabilimento in apicoltura sarà riferita non più all'apiario ma all'apicoltore, quindi all'operatore a cui è stato attribuito il codice aziendale e a tutti i suoi apiari, in base alle **consistenze rilevabili in BDN** per l'anno di riferimento (in base a censimenti/movimentazioni). Si ricorda che la capacità di un determinato apicoltore è utilizzata fra l'altro per definire l'orientamento produttivo (*per esempio l'orientamento familiare in apicoltura riguarda tutto lo «stabilimento» e non singoli apiari*) e per le determinazioni inerenti ad adempimenti previsti dai DM di cui ai d.lgs. 134/22 e 136/22;
- per la registrazione di **apiari nomadi non è prevista la comunicazione tramite SUAP** in quanto trattasi di apiari che afferiscono allo stesso apicoltore già registrato in BDN e utilizzati principalmente nel periodo della fioritura;
- **l'apicoltura è un settore distinto in BDN** sia da quello che gestirà i bombi e sia da quello per altri insetti di cui saranno sviluppate distinte funzionalità per la registrazione;
- **l'indirizzo e le coordinate geografiche** (georeferenziazione) **sono richieste per l'apiario** (non per la sede dell'apicoltore- codice aziendale), come in precedenza.

La struttura generale attuale del sistema I&R in apicoltura ha mantenuto le impostazioni ritenute adeguate alle peculiarità del settore. Nello stesso tempo con la nuova normativa, **predisposta con le modalità ed i confronti istituzionali disciplinati dalle procedure amministrative in materia**, l'apicoltura risulta a pieno titolo inserita nel sistema I&R disciplinato dal d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo (DM 07/03/2023), già in vigore. Si precisa che la nuova normativa consente la riorganizzazione e l'aggiornamento delle procedure nazionali in materia I&R di tutte le specie, incluse le api, in base alle norme UE (regolamento UE 2016/429 e suoi regolamenti delegati/esecuzione) ed all'esperienza acquisita nel settore. In questo modo si intende progredire nelle garanzie nazionali di tracciabilità e rintracciabilità fondamentali per le attività di sanità e benessere animale, di assicurazioni dell'origine degli alimenti di origine animale, oltre che per le attività necessarie ai fini dell'erogazione degli aiuti economici UE agli operatori tramite MASAF ed AGEA, ed altro ancora. La nuova normativa I&R è stata molto attesa dagli utenti del sistema: nell'ultimo anno sono state numerosissime le richieste alla scrivente Direzione Generale da parte di ASL, Regioni e Province autonome, carabinieri, AGEA e Organismi Pagatori, Associazioni di categoria ed allevatori per sollecitare l'adozione della nuova normativa, in quanto ritenuta importante ed urgente.

Riguardo ai controlli ufficiali, essi sono svolti ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 134/22/capitoli 7 e 8 del manuale operativo I&R e comprendono i dati presenti in BDN.

Riguardo agli obblighi informativi richiesti per le movimentazioni di materiale apistico vivo, pur comprendendo le preoccupazioni legate ai cambiamenti conseguenti al rispetto della nuova norma, si fa presente che la previsione di tali obblighi discende dal decreto legislativo 134/22 (in vigore da settembre 2022), in particolare dall'articolo 7, comma 8, (*documento di accompagnamento prima della movimentazione*) e dall'art. 9, comma 10 (*registro in BDN*) - per tutti gli operatori di qualsiasi animale detenuto, in accordo con l'approccio trasversale della norma UE e nazionale in materia. Si coglie l'occasione per informare che il CSN sta predisponendo strumenti per facilitare ulteriormente l'uso del documento di accompagnamento informatizzato.

Si esorta a non sottovalutare i vantaggi oggettivi derivanti agli operatori dalla digitalizzazione di adempimenti che, mentre consentono di rispettare obblighi informativi previsti dalla normativa europea e nazionale come condizioni per l'esperimento delle proprie attività, favoriscono la trasparenza delle tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti. Alla DGSAF giungono anche testimonianze favorevoli all'uso delle nuove funzionalità BDN inerenti alle movimentazioni di materiale apistico sia da parte di servizi veterinari e sia di apicoltori che, superati gli iniziali comprensibili disagi legati al cambiamento della normativa, utilizzano già da tempo il documento di accompagnamento per le movimentazioni tra i loro diversi apiari. Inoltre si ricorda che i controlli su strada sono effettuati su copia (disponibile anche su supporto informatico, per esempio cellulare o tablet) del documento di accompagnamento informatizzati (cap. 5, punto 27, del manuale opera

Si è consapevoli della necessità degli apicoltori di approfondire le nuove norme in materia di sistema I&R. Per questo motivo questa Direzione Generale, oltre ad essersi resa disponibile per confronti e convegni su richiesta di alcune Associazioni e ad aver predisposto sulla piattaforma e-learning dell'IZS di Teramo (<https://formazione.izs.it>) il percorso formativo "*Il sistema I&R - identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti ed animali*" in modalità FAD asincrona, si dichiara disponibile a predisporre, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali e con le idonee modalità, ulteriori eventi formativi sull'argomento.

Si ringrazia per l'attenzione

D'ORDINE del DIRETTORE GENERALE
*dott. Pierdavide Lecchini

**documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*

Direttore dell'Ufficio 2: dottor Marco Ianniello

Per comunicazioni ufficiali utilizzare l'indirizzo: dgsa@postacert.sanita.it

ALLEGATO 1

Nome Associazione	PEC
FNOVI	info@pec.fnovi.it
ANMVI	anmvi@pec.anmvi.it
SIVEMP	sivemp@pec.it
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	economico@pec.confagricoltura.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it
FAI – Federazione Apicoltori Italiani	presidenza@federapi.biz
	federapi@pec.it
UNAAPI	unaapi@mieliditalia.it
	yanni.floris@unaapi.it
CONAPI	info@conapi.it
MIELE IN COOPERATIVA	segreteriagenerale@mieleincooperativa.it
LEGACOOP-AGROALIMENTARI	info@ancalega.coop
	legacoopagroalimentare@pec.it